



Ordinanza municipale per l'esercizio dei pontili

il Municipio di Agno:

- richiamati gli artt. 107 e 192 LOC, l'art. 44 RALOC;
- richiamati gli artt. 103 e 104 del Regolamento comunale del 23.04.2018;
- richiamati gli artt. 1 e ss. del Regolamento comunale per l'esercizio dei pontili del 23.11.2020 (in seguito Regolamento)

ORDINA

le seguenti disposizioni sull'uso dei pontili comunali, le autorizzazioni d'uso per l'assegnazione dei posti di attracco e le tasse annuali d'utilizzo.

Art. 1

In conformità ai disposti degli artt. 3, 4, 5 e 12 del Regolamento, l'accesso ed il posteggio delle imbarcazioni nei porti comunali (Pontile "Parco" e Pontile "Tropical") sono subordinati al rilascio di un'autorizzazione d'uso da parte del Municipio, previa richiesta scritta dell'interessato al Municipio ed indicante i dati del natante oggetto della richiesta. L'autorizzazione d'uso vale esclusivamente per il natante descritto nella richiesta. L'utente non può, pena la revoca immediata dell'autorizzazione, affittare o comunque cedere a terzi, anche solo per un tempo limitato, il posto riservatogli.

Art. 2

In caso di trapasso di proprietà di una imbarcazione, è facoltà esclusiva del Municipio di concedere il subingresso, previa richiesta scritta del nuovo proprietario, in ossequio ai relativi disposti del Regolamento. Le autorizzazioni d'uso sono rilasciate nei limiti della disponibilità dei pontili, per le imbarcazioni che navigano regolarmente e sono immatricolate a nome dell'utente.

In caso di posti vacanti le autorizzazioni d'uso sono rilasciate secondo l'ordine di iscrizione nella lista di attesa e con le seguenti priorità:

- a) domiciliati nel Comune di Agno;
- b) residenti, ma non domiciliati nel Comune di Agno, segnatamente i proprietari e gli affittuari di immobili nel Comune;
- c) altri proprietari di natanti.

Art. 3

L'autorizzazione d'uso è annuale e rinnovabile, secondo quanto previsto agli artt. 6 e 7 del Regolamento. La relativa tassa deve essere pagata in una sola rata entro 30 giorni dalla sua emissione, secondo quanto previsto agli artt. 8 e 9 del Regolamento.

La tassa pagata non sarà restituita per nessun motivo.

Il posto di attracco assegnato nei porti comunali è revocato all'utente che è in arretrato di oltre un mese con il pagamento della tassa (mora dell'utente).

Le tariffe annue sono così stabilite:

<u>Pontile "Parco"</u>		<u>Pontile "Tropical"</u>	
fino a 190 cm e massimo 6 kw	Fr. 660.—	fino a 180 cm:	Fr. 1'100.—
fino a 200 cm e oltre 6 kw	Fr. 1'100.—	da 181 a 200 cm:	Fr. 1'320.—
da 201 a 220 cm:	Fr. 1'320.—	da 201 a 220 cm:	Fr. 1'540.—
oltre 221 cm:	Fr. 1'760.—	oltre 221 cm:	Fr. 1'980.—

<u>"Prato" (posti barca a secco):</u>	
per qualsiasi natante stazionato	Fr. 800.--



Art. 4

Le imbarcazioni devono approdare ed ormeggiare al posto loro assegnato.

Il Municipio si riserva il diritto di cambiare in ogni momento il posto di ormeggio, dandone comunicazione all'utente.

Ogni utente può sostituire in ogni tempo il proprio natante con un altro di altra natura, in tal caso la tassa verrà adeguata pro-rata temporis. Nel caso in cui il nuovo natante fosse di larghezza superiore rispetto al precedente natante, non è garantita la disponibilità del posto presso i locali pontili.

Ogni sostituzione deve essere comunicata al Municipio entro 15 giorni.

Art. 5

Ai sensi degli artt. 13, 15, 16 e 17 il proprietario dell'imbarcazione (utente) è responsabile dei danni arrecati all'interno dei porti, sia ai manufatti, sia agli altri natanti. Il Comune declina ogni responsabilità per danni alle imbarcazioni, a cose e/o a persone.

Art. 6

È vietata ogni manomissione e/o spostamento relativi alle strutture dei pontili, come anche tutte quelle azioni contrarie al Regolamento, alla presente Ordinanza, alle disposizioni emanate dal Municipio e alla cartellonistica presente nelle aree dei pontili.

Art. 7

Una copia della presente ordinanza è consegnata ad ogni utente al momento del rilascio dell'autorizzazione d'uso.

Art. 8

Ogni violazione della presente ordinanza o del relativo regolamento sarà perseguita a norma della legislazione comunale e cantonale in materia.

Art. 9

La presente ordinanza entra in vigore il 01.01.2025 ed abroga ogni disposto precedentemente emesso in materia.

Art. 10:

La tassa per ogni diffida di pagamento è di CHF 50.00.

Art. 11

Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione, secondo gli artt. 208 e seguenti della LOC.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

Fto. T. Morotti

Fto. D. Ferranti

Approvazione: Adottata con Risoluzione Municipale del 27.01.2025

Pubblicazione: A norma degli artt. 192 LOC e 44 RALOC, la presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali e sul sito internet del Comune di Agno dal 13.02.2025